

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2344

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DEI TRASPORTI
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAXIA)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine

Seduta del 14 luglio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte Costituzionale, con sentenza n. 36 del 16-27 giugno 1959, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417 — relativo alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine — in quanto il decreto stesso « comprende, nella fissazione delle tariffe per il servizio di pubblicità, imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti in riferimento alla norma contenuta dell'articolo 23 della Costituzione ».

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato oggetto del rilievo lasciava infatti ai comuni la facoltà di stabilire le « tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine » senza dettare alcun criterio rivolto a contenere la discrezionalità dell'ente impositore circa il *quantum* delle tariffe.

A seguito del dichiarato vizio di legittimità, i comuni — nella carenza di una valida norma — non riscuotono attualmente alcun tributo sulla pubblicità eseguita direttamente dal privato, venendo in tal modo a subire

una sensibile decurtazione delle loro entrate, con un danno finanziario ancor maggiore quanto più trattisi di grossi comuni.

Si ravvisa di conseguenza l'opportunità di un appropriato strumento legislativo che, nella perfetta osservanza dei precetti costituzionali, regoli meglio la materia ed integri convenientemente il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, nel senso soprattutto di stabilire precisi criteri e limiti entro i quali i comuni possano essere autorizzati ad esigere una adeguata imposta sulla pubblicità affine.

A tale intento è ispirato il presente disegno di legge.

Con esso, oltre a fissare i limiti per la determinazione delle tariffe, vengono modificate o integrate anche alcune altre disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 1417.

In vero, la pronuncia costituzionale ha dichiarato illegittima l'imposizione delle *tariffe relative a forme pubblicitarie effettuate dal privato con propri mezzi e senza alcuna prestazione del comune*, affermando invece che l'articolo 2 del detto decreto legislativo deve considerarsi costituzionalmente legittimo per quanto attiene alle forme di *pubblicità che richiedono da parte del comune una determinata prestazione a favore del privato*.

L'esigenza di nuove norme riguarda quindi specificamente la *pubblicità effettuata direttamente dal privato*.

Tuttavia, allo scopo sia di mantenere il necessario coordinamento e collegamento nella materia delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, sia di stabilire un opportuno e contemporaneo adeguamento in relazione al mutato valore della lira, è apparso utile prevedere, oltre ai criteri idonei a delimitare la potestà discrezionale dell'ente Comune nella fissazione delle relative tariffe concernenti l'intera materia, anche altre norme, consistenti in alcuni ritocchi a quelle vigenti e rivolte allo scopo di dirimere legislativamente le questioni più importanti finora sorte nella applicazione delle norme in vigore.

In particolare, si è voluto anzitutto chiarire il concetto — in conformità di quanto ha rilevato la Corte Costituzionale — che le *pubbliche affissioni* costituiscono un servizio reso dal comune al privato, il quale, richiedendolo, deve effettuare all'ente un pagamento quale corrispettivo della prestazione ricevuta; la *pubblicità affine*, invece, si concreta in una particolare utilità che il privato per il tramite di essa ricava, o pre-

sume di ricavare: per cui egli deve a questo solo titolo un pagamento al comune. Detta forma di pubblicità, non essendovi corrispondenza di prestazione alcuna da parte dell'ente, non costituisce un servizio, ma dà vita ad una imposta, che, in quanto tale, deve avere tutti i requisiti richiesti dalla norma contenuta nell'articolo 23 della Costituzione.

La pubblicità di che trattasi è effettuata, di regola, direttamente dall'interessato a sua cura e con mezzi propri, salvo le necessarie autorizzazioni; eccezionalmente può essere esposta a cura e spese del comune — sempre su richiesta del privato — nel qual caso, oltre alla imposta comunale sulla pubblicità affine, sarà dovuto al comune stesso uno speciale pagamento a titolo di corrispettivo nel servizio reso o da pattuirsi anticipatamente.

Passando ad illustrare in dettaglio il provvedimento, si precisa quanto segue:

Con l'*articolo 1* viene definito il concetto delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. L'*articolo 2* chiarisce che le pubbliche affissioni costituiscono un servizio per il quale è dovuto ai comuni il pagamento di speciali diritti, specificatamente indicati nei successivi articoli. La pubblicità affine, invece, comporta il pagamento di una imposta, che viene denominata « imposta sulla pubblicità affine ».

Con l'*articolo 3* si intende dare ai comuni, come è ormai attuato in pratica, la facoltà di autorizzare l'affissione di mezzi pubblicitari mediante la esposizione diretta da parte degli interessati che lo richiedano, nelle apposite vetrine, quadri o spazi, di proprietà degli stessi. Ciò importa, però, il pagamento dei prescritti diritti di affissione, essendo evidente che la mancanza di particolari prestazioni da parte dei comuni non giustifica l'esonero da qualsiasi pagamento, dato l'inevitabile utilità che, comunque, gli interessati anzidetti ritraggono dalla affissione di un determinato materiale pubblicitario.

Così pure per quanto riguarda la pubblicità affine, effettuata a cura e spese dell'interessato; in tal caso essa resta soggetta al pagamento della sola imposta dovuta per il fatto della semplice esposizione della pubblicità.

Se, invece, la pubblicità è esposta, su richiesta degli interessati, a cura e spese dei comuni, spetterà all'ente, oltre alla imposta, un particolare corrispettivo da concordarsi, anticipatamente e di volta in volta, fra comune e committente.

L'*articolo 4* suddivide i comuni in classi, a seconda della loro importanza demografica,

commerciale, industriale e turistica, ovvero in considerazione della loro particolare posizione di capoluoghi di provincia.

In luogo delle quattro classi già previste nel regolamento del 1928, approvato con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399 — regolamento, peraltro, non più in vigore — le classi in cui risultano ora distinti i comuni sono 7, corrispondendo ad esse una più adeguata graduazione delle tariffe.

L'*articolo 5* fissa i limiti ed i criteri per la determinazione della tariffa normale, nella sua misura massima, concernente il servizio delle pubbliche affissioni ordinarie.

La tariffa stessa prevede un aumento di circa ottanta volte (con qualche ulteriore aumento per i comuni delle prime due classi ed, in casi speciali, in considerazione della particolare importanza che rivestono in dette città determinate forme di pubblicità) su quella contenuta nel citato regolamento del 1928, che è stata presa come punto di riferimento nella fissazione delle nuove tariffe.

Si ricorda in proposito, che ciascun comune, finora, si è sempre regolato senza criteri prestabiliti, non essendo previsto dalla legge in vigore alcun limite di imposizione.

Avuto riguardo, poi, alla rilevata circostanza che la tariffa di che trattasi rappresenta il corrispettivo di un servizio (almeno in gran parte), essa è stata determinata — nella sua misura massima — tenendo presente, nel complesso, le tariffe applicate nei principali comuni italiani, le quali oscillano da un minimo di venti volte circa i valori indicati nel regolamento generale del 1928 ad un massimo di oltre 100 volte i valori stessi.

L'adeguamento attuato col disegno di legge in esame, d'altra parte, se raffrontato alla svalutazione della moneta, appare congruo, tanto più ove si tenga conto che l'aumento del costo dei materiali e della manodopera è calcolabile in non meno di 100 volte rispetto a quello del 1928; a parte, poi, la considerazione che dal 1928 ad oggi il numero e l'efficacia dei mezzi tecnici di propaganda ha subito un incremento di particolare riguardo.

I comuni, d'altronde, possono adottare anche una tariffa inferiore, dato che quelle contenute nel disegno di legge sono indicate, come si è detto, come misure massime.

Nell'*articolo 6* viene mantenuto il principio, sancito nel decreto legislativo del 1947, di una diversa graduazione delle tariffe in base alla centralità ed all'importanza delle strade o delle piazze pubbliche, in cui siano poste le tabelle delle affissioni, lasciando

alla facoltà delle Amministrazioni di determinare quali spazi siano da considerare di categoria normale o speciale.

Gli *articoli 7, 8 e 9* fissano i limiti massimi degli aumenti o delle riduzioni, che i comuni potranno applicare per speciali affissioni; tali variazioni di tariffa sono già previste dagli *articoli 11 e 13* del decreto legislativo n. 1417 del 1947, ma esse erano lasciate alla discrezionalità delle Amministrazioni comunali.

Un opportuno adeguamento al diminuito valore della moneta, con riferimento sempre all'anno 1928, è stato operato nel determinare i limiti massimi delle tariffe di imposta dovuta ai comuni per la pubblicità affine, sia ordinaria sia speciale, tenuti presenti, in quanto applicabili, i criteri seguiti per le tariffe delle pubbliche affissioni, nonché avuto riguardo alla particolare natura del settore nel quale andrà applicato il tributo.

Gli *articoli 10, 11 e 12* prevedono le tariffe normali massime della imposta per la pubblicità ordinaria e per quella speciale effettuata con luce, fissa od intermittente, ovvero a mezzo di proiezioni intermittenti o successive. Gli *articoli 13, 14 e 15* stabiliscono i limiti massimi delle tariffe, per la pubblicità speciale eseguita con tele, od in forma ambulante, mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini, nonché per la pubblicità sonora eseguita da posti fissi o con veicoli. In base al principio già sancito dagli *articoli 19 e 20* del decreto legislativo n. 1417 l'attuazione di tali norme di pubblicità resta subordinata alla circostanza che non abbiano a riscontrarsi ragioni ostative, sia di decoro che di estetica, ovvero motivi di pubblica sicurezza.

Gli *articoli 16 e 17*, poi, fissano i limiti delle tariffe per la pubblicità eseguita a mezzo di veicoli da trasporto dell'interessato stesso, recanti scritte pubblicitarie anche se illuminate, con la ulteriore distinzione fra quelli per conto proprio e quelli per conto di terzi.

L'*articolo 18* stabilisce che è soggetta al pagamento della imposta solo la pubblicità eseguita all'esterno di tutti i veicoli in genere, destinati a servizio pubblico o privato, e cioè in quanto visibile dalle vie e piazza pubbliche.

L'*articolo 19* fissa i criteri ed i limiti per le tariffe massime, che i comuni potranno applicare per la pubblicità eseguita a mezzo di aeromobili, con lancio di manifestini o con scritte fumogene, o con altre forme di pubblicità.

Si è ritenuto opportuno stabilire la differenziazione delle tariffe per le varie forme di pubblicità previste negli *articoli dal 10 al*

19, attesa l'evidente diversa efficacia ed utilità in relazione al mezzo pubblicitario adoperato od ai modi di effettuazione.

Oltre che per le pubbliche affissioni, anche per la pubblicità affine, come del resto è previsto dall'articolo 17 del più volte citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1417, è stata mantenuta nell'articolo 20 del disegno di legge la distinzione delle vie e piazze pubbliche in due categorie (normale e speciale) agli effetti della applicazione di una tariffa normale e di una maggiorata (tariffa speciale).

Con l'articolo 21 sono fatte salve le disposizioni vigenti (legge 8 luglio 1949, n. 463, e legge 19 marzo 1959, n. 1321) in materia di pubblicità esercitata dalle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni e delle ferrovie dello Stato.

Nell'articolo 22 è stato mantenuto fermo il principio — da estendersi altresì alla pubblicità affine — che ogni variazione od aggiunta alla pubblicità esposta è considerata, ai fini del pagamento della relativa imposta, come nuova affissione o pubblicità affine.

Nessun particolare commento richiedono gli articoli 23 e 24 del disegno di legge per il loro chiaro contenuto.

Gli articoli 25 e 26 indicano le sanzioni previste per i contravventori alla nuova disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, sanzioni consistenti in una particolare misura di ammenda, nonché nella conseguente rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e nel sequestro del relativo materiale.

L'articolo 27 stabilisce la procedura che i comuni devono seguire per deliberare le nuove tariffe.

L'articolo 28 contiene la dichiarazione espressa — e rivolta allo scopo di evitare ogni incertezza — che le attuali disposizioni vigenti in materia (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417) restano in vigore nelle parti non modificate dal nuovo provvedimento.

Si chiarisce altresì che è fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, riferendosi detto decreto, in parte, alla stessa materia imponibile oggetto delle presenti norme.

L'articolo 29, infine, contempla alcune disposizioni transitorie di speciale importanza. In particolare, si fissa un termine di mesi 3 perché i comuni adeguino i loro regolamenti speciali alle nuove norme e soprattutto perché provvedano ad aggiornare le tariffe in confor-

mità alle disposizioni contenute nel disegno di che trattasi.

Con lo stesso articolo, premesso che le vecchie tariffe, in quanto divenute illegittime, non possono avere efficacia dopo la pubblicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale (cioè dopo il 2 luglio 1959) si è ritenuto necessario dare efficacia retroattiva (ossia dal 3 luglio 1959) alle nuove tariffe, che nello anzidetto termine di mesi tre i comuni sono tenuti ad adottare, in modo da consentire la riscossione della imposta sulla pubblicità di durata ininterrotta, effettuata dopo il 2 luglio 1959 ed ancora esposta alla data in cui entreranno in vigore le disposizioni in esame.

Per i rapporti non definiti, relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959, si dispone — nel terzo comma dello stesso articolo — che essi saranno riesaminati dai comuni sulla base dei criteri stabiliti nelle tabelle annesse alla nuova legge, restando peraltro escluso, in ogni caso, che possano chiedersi degli ammontari superiori a quelli previsti dalle norme in precedenza vigenti.

Per quanto concerne, in ultimo, i rapporti fra comune e concessionari è stabilito che questi stessi nulla possono pretendere per la pubblicità eseguita, nella forma sopra indicata, dal 3 luglio 1959 sino al giorno in cui entreranno in vigore le anzidette norme, ed eventualmente non pagata dagli interessati.

Così pure nulla sarà dovuto dai comuni ai loro concessionari per le diminuite entrate in conseguenza delle eventuali riduzioni da apportare alle tariffe onde adeguarle ai criteri ed ai limiti posti nel disegno di legge in esame.

In conclusione, le norme proposte, oltre a dare ai comuni la possibilità di recuperare — per lo meno in parte — quanto da essi non riscosso dal 3 luglio 1959 sino al giorno in cui entreranno in vigore le nuove norme, mirano a porre i comuni medesimi al riparo da ogni pretesa dei concessionari nei casi di appalto del servizio.

Le disposizioni stesse si presentano, poi, di indubbia utilità sia ai comuni che agli interessati, in quanto, da un lato, assicurano la chiarezza e l'uniformità dei criteri per l'applicazione dei diritti per le pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine; d'altra parte, per quanto riguarda i comuni, determinano una fonte di entrata adeguata e sicura, di grande importanza, quindi, per le finanze comunali, al cui definitivo riassetto è rivolto l'intento del Governo e del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Pubbliche affissioni e pubblicità affine - Definizione).

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, mostre, avvisi od altre iscrizioni di commercio, arte, professione e intesa a rendere noti il nome della ditta esercente o una sua attività permanente ovvero la qualità dell'esercizio o la indicazione generica delle merci in esso vendute, sempre che sia soggetta alla tassa sulle insegne a norma del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ART. 2.

(Tariffe comunali pel servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine).

La pubbliche affissioni, da effettuarsi di regola dal comune, importano il pagamento di un diritto per il servizio prestato a favore del committente.

La pubblicità affine, da eseguirsi di regola dagli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal consiglio comunale ai termini della presente legge.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano — in quanto compatibili — per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

ART. 3.

(Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine).

Il comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purché essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

ART. 4.

(Classificazione dei comuni).

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, i comuni sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti;

Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti;

Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti;

Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'industria e commercio, determinati comuni, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

I comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati ad aumentare le tariffe previste dalla presente legge fino al limite massimo del doppio.

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5.

(*Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie*).

I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 40	L. 60	L. 80
» II . .	» 40	» 60	» 80
» III . .	» 40	» 60	» 80
» IV . .	» 30	» 45	» 70
» V . .	» 30	» 45	» 65
» VI . .	» 30	» 45	» 60
» VII . .	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 130	L. 180	L. 280
» II . .	» 110	» 160	» 250
» III . .	» 100	» 130	» 200
» IV . .	» 90	» 120	» 180
» V . .	» 80	» 110	» 160
» VI . .	» 75	» 100	» 140
» VII . .	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II . .	» 550	» 1.000	» 1.600
» III . .	» 500	» 900	» 1.400
» IV . .	» 450	» 800	» 1.200
» V . .	» 400	» 700	» 1.000
» VI . .	» 350	» 600	» 900
» VII . .	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del cinquanta per cento.

ART. 6.

(*Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale*).

I comuni delle prime sei classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddi-

vedere gli spazi su tabelle ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove le tabelle sono poste:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime quattro classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quinta e della sesta classe non più del dieci per cento.

Le tariffe devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per la settima classe di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria, che possono essere messi a sua disposizione; ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli convengono.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.

ART. 7.

(Variazioni di tariffa).

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, può essere applicato un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

ART. 8.

(Affissioni per pubblici spettacoli).

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio

ed a giorno, ma il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie, se più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

ART. 9.

(Affissioni di urgenza).

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata di quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

CAPO III.

PUBBLICITÀ AFFINE, ORDINARIA E SPECIALE

ART. 10.

(Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria).

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

	Comuni		1 mese		3 mesi
	—		—		—
Classi	I.	L.	360	L.	900
»	II.	»	330	»	800
»	III.	»	280	»	700
»	VI.	»	240	»	600
»	V.	»	200	»	500
»	VI.	»	180	»	400
»	VII.	»	160	»	350

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Comuni	6 mesi	1 anno
Classi	I	L. 1.400	L. 2.000
»	II	» 1.300	» 1.900
»	III	» 1.200	» 1.800
»	IV	» 1.000	» 1.600
»	V	» 900	» 1.400
»	VI	» 700	» 1.200
»	VII	» 600	» 1.000

ART. 11.

(Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce).

Per la pubblicità con luce, sia fissa sia intermittente, eseguita nei modi appresso indicati, la tariffa normale dell'imposta non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

— Pubblicità illuminata resa visibile da apposita fonte di luce esterna:

	Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe	I . .	L. 1.800	L. 2.800	L. 4.000
»	II . .	» 1.600	» 2.600	» 3.800
»	III . .	» 1.400	» 2.400	» 3.600
»	IV . .	» 1.200	» 2.000	» 3.200
»	V . .	» 1.000	» 1.800	» 2.800
»	VI . .	» 800	» 1.400	» 2.400
»	VII . .	» 700	» 1.200	» 2.000

Pubblicità luminosa i cui caratteri e disegni sono essi stessi costituiti da una fonte di luce:

Classe	I . .	L. 2.700	L. 4.200	L. 6.000
»	II . .	» 2.400	» 3.900	» 5.700
»	III . .	» 2.100	» 3.600	» 5.400
»	IV . .	» 1.800	» 3.000	» 4.800
»	V . .	» 1.500	» 2.700	» 4.200
»	VI . .	» 1.200	» 2.100	» 3.600
»	VII . .	» 1.000	» 1.800	» 3.000

ART. 12.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni).

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie adibita alla proiezione, e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	1.000
»	»	II. . . .	» 900
»	»	III. . . .	» 700
»	»	IV. . . .	» 600
»	»	V. . . .	» 400
»	»	VI. . . .	» 300
»	»	VII. . . .	» 100

ART. 13.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele).

Per la pubblicità eseguita con tele a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	300
»	»	II. . . .	» 250
»	»	III. . . .	» 200
»	»	IV. . . .	» 100
»	»	V. . . .	» 80
»	»	VI. . . .	» 50
»	»	VII. . . .	» 30

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 10, 11 e 12, le frazioni di metro quadrato si intendono arrotondate al mezzo metro per eccesso o per difetto.

ART. 14.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli).

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	1.000
»	»	II. . . .	» 800
»	»	III. . . .	» 500
»	»	IV. . . .	» 200
»	»	V. . . .	» 150
»	»	VI. . . .	» 100
»	»	VII. . . .	» 80

Alla pubblicità ambulante che sia effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma.

ART. 15.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori).

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 16, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L. 2.000
»	» II	» 1.500
»	» III	» 1.000
»	» IV	» 500
»	» V	» 400
»	» VI	» 300
»	» VII	» 200

ART. 16.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda).

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L. 8.000
altri veicoli a motori	» 4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	» 2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, se apposta una sola volta e purché ogni singola lettera non superi i 15 centimetri di altezza.

ART. 17.

(Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari).

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari, per conto proprio o di terzi, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 1.000 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 800 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 700 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 300 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 200 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere richiesto un supplemento nella seguente misura massima:

Comuni di classe I: lire 10.000 al giorno;

Comuni di classe II: lire 8.000 al giorno;

Comuni di classe III: lire 7.000 al giorno;

Comuni di classe IV: lire 5.000 al giorno;

Comuni di classe V: lire 3.000 al giorno;

Comuni di classe VI: lire 2.000 al giorno;

Comuni di classe VII: lire 1.000 al giorno.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

ART. 18.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere).

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicità ordinaria di cui all'articolo 10, triplicata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

ART. 19.

(Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili).

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritti o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I . . .	L. 20.000
»	» II . . .	» 15.000
»	» III . . .	» 10.000
»	» IV . . .	» 5.000
»	» V . . .	» 4.000
»	» VI . . .	» 3.000
»	» VII . . .	» 2.000

La suddetta tariffa è applicabile ad ogni ditta, che effettua la pubblicità, ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicità stessa.

ART. 20.

(Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale).

I Comuni delle prime sei classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicità affine, previste negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza delle varie località:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime quattro classi non possono classificare in categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quinta e sesta classe, non più del dieci per cento.

Le tariffe devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per la settima classe di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

ART. 21.

(Pubblicità su cose di pertinenza dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle ferrovie dello Stato).

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 463, concernente la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati o impianti dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica. Nulla è parimenti innovato alle disposizioni della legge 18 marzo 1959, n. 132, contenente norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato.

La pubblicità effettuata dalle Amministrazioni predette, ai termini delle disposizioni sopra citate, non è soggetta all'imposta prevista nel presente capo.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 22.

(Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate).

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni o alla pubblicità affine è considerata, ai fini del pagamento dei diritti o dell'imposta relativi, come nuova affissione o nuova pubblicità.

ART. 23.

(Diritto fisso di commissione).

I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelli delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.

ART. 24.

(Abbonamenti).

I comuni possono, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

ART. 25.

(Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale).

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazioni e delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonché del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

ART. 26.

(Sanzioni).

Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquanta-mila.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

ART. 27.

(Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli).

Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini della applicazione dell'anno successivo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale può, d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

(Disposizioni finali).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417; resta in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

È fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342.

ART. 29.

(Disposizioni transitorie).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Le nuove tariffe relative all'imposta sulla pubblicità affine, autorizzata dai comuni ed effettuata direttamente dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte dei comuni stessi, purché trattisi di pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959, ed ancora esposta alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia dal 3 luglio 1959, sempreché deliberate nei termini e con le modalità previste nel primo comma.

Fermi gli effetti della prescrizione, i rapporti non definiti relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959 saranno riesaminati dai Comuni stessi, dopo l'emanazione delle tabelle previste dalla presente legge, sulla base dei criteri in essa stabiliti, restando in ogni caso esclusa la possibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dalla applicazione delle norme generali e locali precedentemente vigenti.

Nulla è, tuttavia, dovuto da parte dei comuni ai loro concessionari per la pubblicità prevista nel secondo comma, esposta a decorrere dal 3 luglio 1959 sino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge ed eventualmente non pagata dall'interessato, nonché per eventuali minori entrate dipendenti dalle variazioni da apportare alle tariffe, per adeguarle ai criteri ed ai limiti indicati nel primo comma.